



Comune di San Biagio della Cima
Provincia di Imperia

***REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI PAGAMENTI I.C.I. PER
AREE FABBRICABILI
AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2002, N. 289***

**Approvato con deliberazione Consiglio comunale
n. 20/2010 del 29 giugno 2010**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di San Biagio della Cima con il presente regolamento stabilisce le condizioni, il termine e le riduzioni per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili per le aree fabbricabili, secondo i principi fissati dall'art. 13 della Legge n. 289/2002 e con le forme di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'obiettivo del condono è quello di recuperare alla tassazione basi imponibili occultate e consentire ai contribuenti che sono incorsi in violazioni delle norme fiscali di regolarizzare le proprie posizioni.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Possono presentare domanda di condono, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 3, tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che sono titolari di diritti reali sulle aree fabbricabili, così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 504/92 per la definizione di quei rapporti tributari per i quali non hanno presentato la dichiarazione e/o la comunicazione, ovvero hanno presentato la dichiarazione o la comunicazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la maggiore imposta e ai quali non sono stati notificati avvisi di liquidazione e/o accertamento.

Art. 3 – Violazioni e periodi condonabili

1. Possono essere sanate le violazioni per omessa denuncia ovvero per mancato, insufficiente o tardivo versamento ai fini dell'I.C.I. per le aree fabbricabili.
2. Sono ammesse al presente condono le violazioni commesse dal 2004 e sino a tutto il 31/12/2008.
3. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definitive. Infine, sono escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

Art. 4 – Definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

1. Le violazioni agli obblighi di denuncia possono essere sanate mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa in luogo di quella omessa ovvero una dichiarazione in rettifica per aumentare quella già presentata e mediante il versamento di un importo pari al 100% del tributo dovuto, con esclusione degli interessi legali e delle sanzioni. Ugualmente, qualora trattasi soltanto di versamenti omessi od incompleti, si potrà sanare tale omissione mediante il versamento del 100% del tributo omesso o parzialmente non versato, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. La definizione del tributo si perfeziona con il versamento dell'imposta o maggiore imposta calcolata sulla base degli importi riportati nel documento istruttorio allegato, ove sono indicati i valori delle aree fabbricabili oggetto di specifica valutazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale.
2. La definizione agevolata deve essere richiesta, a pena di inammissibilità, per tutte le annualità accertabili.

3. Per accedere alla definizione agevolata di cui al comma 1 il contribuente, a pena di inammissibilità, deve presentare entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, un'istanza in carta libera redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio tributi e debitamente sottoscritto contenente:
 - a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) le annualità per le quali viene richiesta la definizione;
 - c) la descrizione dei presupposti che determinano la base imponibile ovvero degli importi omessi o in parte non versati;
 - d) la liquidazione del tributo o del maggior tributo dovuto, distinto per annualità;
 - e) gli estremi del versamento eseguito, la cui copia deve essere allegata alla suddetta domanda di definizione. Il versamento dovuto in base alla presente sanatoria va versato sull'apposito c/c postale intestato al Comune di San Biagio della Cima presso il concessionario della riscossione.
4. La domanda di definizione deve essere presentata a mani al Protocollo del Comune ovvero spedita mediante raccomandata con r.r. In tal caso farà fede il timbro postale.

Art. 5 – Inammissibilità

1. Non è consentito produrre domanda di condono per tributi o per vizi diversi da quelli indicati dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Sono escluse dalla sanatoria le violazioni riguardanti attività esercitate in forma abusiva.

Art. 6 – Rateizzazione

1. Per importi superiori ad Euro 300,00 e sino a Euro 1.000,00 il Comune riconosce, su richiesta del contribuente, la possibilità di rateizzare il predetto importo mediante tre rate mensili di pari importo scadenti a partire dalla fine del mese di scadenza della presente sanatoria.
Per importi superiori a Euro 1.000,00 la rateizzazione viene concordata dal contribuente con l'Ufficio Tributi, tenendo conto anche delle condizioni economiche del soggetto passivo d'imposta.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il condono si perfeziona col versamento dell'ultima rata mentre il mancato rispetto anche di una sola scadenza determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il recupero dell'intero debito fiscale entro 15 giorni dall'omesso versamento, salvi gli effetti del condono.
3. Il mancato pagamento del debito risultante dalla sanatoria protratto per oltre 15 giorni rispetto ai termini indicati dal presente articolo preclude la definizione del condono col recupero integrale da parte del Comune delle somme per tributo, sanzioni ed interessi.

Art. 7 – Esame delle istanze di definizione agevolata

1. L'Ufficio tributi provvede al controllo delle istanze di definizione agevolata pervenute ai sensi del presente regolamento, ne verifica l'ammissibilità, la completezza, la regolarità e la veridicità dei dati nonché la congruità dei versamenti eseguiti.
2. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora ad insindacabile giudizio del Comune sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio tributi.
3. Con provvedimento motivato, l'Ufficio tributi dispone il diniego della definizione agevolata in caso di omesso od insufficiente versamento non regolarizzato ai sensi del precedente comma, in caso di accertata infedeltà nonché in ogni altro caso di grave irregolarità,

incompletezza o inesattezza dell'istanza. Il diniego viene notificato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; avverso tale diniego è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

4. Gli elementi indicati dal contribuente nell'istanza agevolata rigettata potranno essere utilizzati dal Comune nell'ambito dell'attività di accertamento da attivare entro il termine decadenziale fissato dalla legge.

Art. 8 – Accoglimento della domanda di definizione agevolata. Effetti

1. Qualora a seguito dell'istruttoria e del controllo delle domande pervenute, ne sia riscontrata la regolarità, l'Ufficio ne dispone l'archiviazione ed acquisisce il diritto ad avvalersi dei dati dichiarati per gli anni successivi a quelli coperti dalla sanatoria.
2. L'accoglimento della domanda rende definitivo il rapporto tributario limitatamente alle violazioni condonate per ciascuna annualità definita e determina la preclusione, da parte del Comune, di ogni attività di accertamento relativamente agli obblighi con la stessa definiti e l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie ad esse collegate.
3. La definizione agevolata non è revocabile, integrabile o modificabile da parte del contribuente.

Art. 9 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento che prende avvio con la presentazione delle domande di condono è il dipendente addetto all'Ufficio tributi.

Art. 10 – Esclusione del rimborso

1. Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Art. 11 – Controllo delle definizioni

1. La Giunta comunale dispone il controllo, anche a campione, delle istanze di condono definendo la veridicità delle dichiarazioni nelle stesse contenute ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni previste nel presente regolamento.

Art. 12 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione.
2. L'Ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.